



Comune di Val della Torre

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 30/12/2022

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2021 ED ADEMPIMENTI CONNESSI - ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II.

L'anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. TAPPERO Carlo	Sindaco	Sì
2. ALBRILE Valentina	Vice Sindaco	Sì
3. NONNATO Alessandro	Consigliere	Sì
4. DESTEFANIS Marco	Consigliere	Sì
5. CUOZZO Elisa	Consigliere	Sì
6. BOSSU' Massimo	Consigliere	Sì
7. PARMOLI Andrea	Consigliere	Sì
8. NEGRO Elena	Consigliere	Ass. giust.
9. RISI Giorgio Carlo	Consigliere	Sì
10. ZAMPOLLO Luca	Consigliere	Sì
11. MUSSINO Ida	Consigliere	Ass. giust.
12. GENTILE Piera Antonietta	Consigliere	Sì
13. PACCHIARDO Ezio	Consigliere	Sì
totale presenti		11
totale assenti		2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa SACCO Daniela la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor TAPPERO Carlo, nella sua qualità di Sindaco.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2021 ED ADEMPIMENTI CONNESSI - ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II.

IL CONSIGLIO COMUNALE

EVIDENZIATO che in precedenza l'Ente ha approvato le seguenti deliberazioni, esecutive a sensi di legge, aventi effetti sia sulle attività di programma che sulle attività di gestione:

- ❖ deliberazione di C.C. n. 43 del 22.12.2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P. semplificato) per il periodo 2022-2024 – Approvazione";
- ❖ deliberazione di G.C. n. 23 del 28.02.2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P. semplificato) per il periodo 2022-2024 - Nota di aggiornamento – Approvazione";
- ❖ deliberazione di G.C. n. 24 del 28.02.2022 ad oggetto: "Schema di Bilancio Armonizzato per il triennio 2022-2024 (D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) – Approvazione";
- ❖ deliberazione di C.C. n. 8 del 14.03.2022 ad oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P. semplificato) per il periodo 2022-2024 – Approvazione";
- ❖ deliberazione di C.C. n. 9 del 14.03.2022 ad oggetto: "Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Approvazione";
- ❖ deliberazione di G.C. n. 30 del 14.03.2022 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario (P.E.G.) 2022-2024 adottato nelle more della definizione del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance";
- ❖ deliberazione di G.C. n. 36 del 01.04.2022 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2021 e della reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni sorte negli anni precedenti - art. 3 commi 7 e seguenti del d.D.Lgs. n. 126/2014 - Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024";
- ❖ deliberazione di G.C. n. 37 del 01.04.2022 ad oggetto: "Art. 42, comma 4 ed art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024";
- ❖ deliberazione di C.C. n. 14 del 20.04.2022 ad oggetto: "Deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 01.04.2022 ad oggetto: 'Art. 42, comma 4 ed art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024' – Ratifica";
- ❖ deliberazione di G.C. n. 44 del 20.04.2022 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2022-2024 - esercizio 2022 - Adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01/01/2022 e adeguamento delle dotazioni di cassa";
- ❖ deliberazione di G.C. n. 45 del 20.04.2022 ad oggetto: "Prelievo dal Fondo di Riserva ordinario";
- ❖ deliberazione di C.C. n. 32 del 30.06.2022 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2022-2024 – Variazione";
- ❖ deliberazione di C.C. n. 35 del 25.07.2022 ad oggetto: "Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2022-2024 – Variazione ed assestamento generale";
- ❖ deliberazione di G.C. n. 67 del 03.08.2022 ad oggetto: "Prelievo dal fondo di riserva ordinario";
- ❖ deliberazione di C.C. n. 40 del 30.09.2022 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2022-2024 – Variazione";
- ❖ deliberazione di C.C. n. 45 del 11.11.2022 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2022-2024 – Variazione";
- ❖ deliberazione di G.C. n. 86 del 30.11.2022 ad oggetto: "Art. 42, comma 4 ed art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024";
- ❖ deliberazione di C.C. n. 19 del 28.04.2022 ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della gestione finanziaria 2021 e dei relativi allegati";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 43 del 22.12.2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P. semplificato) per il periodo 2022-2024 – Approvazione";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 28.02.2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P. semplificato) per il periodo 2022-2024 - Nota di aggiornamento – Approvazione";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 24 del 28.02.2022 ad oggetto: "Schema di Bilancio Armonizzato per il triennio 2022-2024 (D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) – Approvazione";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 8 del 14.03.2022 ad oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P. semplificato) per il periodo 2022-2024 – Approvazione";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 14.03.2022 ad oggetto: "Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Approvazione";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 30 del 14.03.2022 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario (P.E.G.) 2022-2024 adottato nelle more della definizione del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 77 del 30.09.2022 ad oggetto: "Variazione, aggiornamento ed integrazione P.E.G. 2022 - Assegnazione risorse ed obiettivi ai responsabili di area ed al segretario comunale - Performance ed approvazione schede di valutazione";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e s.m.i., il quale in particolare all'articolo 24, come modificato ed integrato dall'articolo 15 del decreto correttivo, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una **ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente**, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'articolo 20 (mediante contenimento dei costi di funzionamento, cessioni di quote, operazioni di fusione e incorporazione o messa in liquidazione). Nel caso il processo di razionalizzazione prevedesse un'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, questa deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. E' previsto invece l'obbligo di motivazione specifica nel caso in cui le valutazioni sostengano la scelta di mantenere nel proprio assetto quote e azioni di società. L'operazione, di **natura straordinaria**, costituisce la base di una **revisione periodica** delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo articolo 20;

VISTO l'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, N. 175, il quale prevede che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

VISTO l'art. 26, comma 11, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, il quale così recita: *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*;

VISTO il Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100: *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, che ha apportato significative modifiche a quest'ultimo;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RICHIAMATI i seguenti atti dell'Ente:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.04.2014, con la quale veniva autorizzato, ai sensi dell'art. 3, co. 27 e 28, della Legge n. 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del comune elencate nello stesso atto;
- decreto sindacale n. 207 del 30.03.2015, con il quale è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.
- deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 17.07.2015 ad oggetto: "Legge 24/12/2007 n. 244 art. 3 comma 27 e s.m.i. – Ricognizione delle società partecipate direttamente dal Comune di Val della Torre. Determinazioni in merito", con la quale il Consiglio comunale, fra l'altro, prendeva atto che dalla ricognizione effettuata era emerso che tutte le società direttamente partecipate producono servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle attività istituzionali di questo comune e autorizzava, per i motivi illustrati nella premessa dello stesso atto, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007 e s.m.i., il mantenimento delle partecipazioni nelle società precisate nella narrativa.
- decreto sindacale n. 225 del 31.03.2016, con il quale veniva approvata la Relazione conclusiva sui risultati conseguiti del processo di razionalizzazione delle società partecipate di cui al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – anno 2015 (Art. 1, commi 611 e seguenti Legge 23/12/2014, n. 190).
- deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29.04.2016 ad oggetto: "Legge 24/12/2007 n. 244 art. 3 comma 27 e s.m.i. – Ricognizione delle società partecipate direttamente dal Comune di Val della Torre. Determinazioni in merito", con la quale il Consiglio comunale, fra l'altro, prendeva atto che dalla ricognizione effettuata era emerso che tutte le società direttamente partecipate producono servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle attività istituzionali di questo comune e autorizzava, per i motivi illustrati nella premessa dello stesso atto, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007 e s.m.i., il mantenimento delle partecipazioni nelle società precisate nella narrativa.
- decreto sindacale n. 244 del 21.03.2017, con il quale veniva approvata la Relazione conclusiva sui risultati conseguiti del processo di razionalizzazione delle società partecipate di cui al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – anno 2016 (Art. 1, commi 611 e seguenti Legge 23/12/2014, n. 190).

- deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30.10.2018 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Val della Torre con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 - art. 26, comma 11, TUSP.";
- deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 18.12.2018 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare - aggiornamento deliberazione di C.C. n. 31 del 30.10.2018";
- deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29.11.2019 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Val della Torre con riferimento alla situazione al 31.12.2018 – art. 26, comma 11, TUSP.";
- deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.12.2020 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Val della Torre con riferimento alla situazione al 31.12.2019 – art. 26, comma 11, TUSP.";
- deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29.11.2021 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020 ed adempimenti connessi - art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.";

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 27.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazione per alienazioni", con la quale il Comune di Val della Torre ha ottemperato al disposto di cui all'art. 24 del TUSP e non rileva partecipazioni per le quali sussistano motivazioni che rendano necessario procedere ad alienazione;
- la deliberazione di Consiglio comunale 31 del 30.10.2018 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Val della Torre con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 – art. 26, comma 11, TUSP", con la quale, fra l'altro, si dà atto:
 - che dalla ricognizioni effettuata emerge che tutte le società direttamente partecipate producono servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune
 - che dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette, effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e pertanto non si rende necessario attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Detta analisi è stata svolta con riferimento alla situazione alla data del 31 dicembre 2017, così come previsto dall'art. 26, comma 11 del D.Lgs.n. 175/2016 e s.m.i.
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 18.12.2018 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare - Aggiornamento deliberazione di C.C. n. 31 del 30.10.2018"; provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del provvedimento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2017 ad oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazione per alienazioni", non rilevando partecipazioni per le quali sussistano motivazioni che rendano necessario procedere ad alienazione,

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Val della Torre e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, entro il 31 dicembre 2018 e comunque il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, il Consiglio comunale provvede alla deliberazione di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale, con riferimento inizialmente alla situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione della revisione straordinaria sopra citata e di quanto dalla stessa conseguente (Art. 26, c. 11, TUSP, il quale espressamente recita: *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*);

TENUTO CONTO che dalla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Val della Torre, così come risultante dal "Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016 art. 24)" di cui alla deliberazione di C.C. n. 38 del 27.09.2017, risulta che lo stesso, attualmente,

- partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. S.I.A. s.r.l. - Servizi Intercomunali per l'Ambiente s.r.l. – P.IVA 08769960017

attività: gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale etc.

2. S.M.A.T. s.p.a. - Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. - in alternativa SMA TORINO s.p.a. ovvero SMAT s.p.a. – P.IVA 07937540016

attività: gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente

- non possiede alcuna "partecipazioni indiretta", così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. g) del T.U.S.P.;

- non rileva partecipazioni per le quali sussistano motivazioni che rendano necessario procedere ad alienazione;

DATO ATTO che, i bilanci consuntivi 2021 delle Soc. S.I.A. s.r.l. e SMAT s.p.a. sono rilevabili dalle pubblicazioni contenute nei rispettivi siti – settore trasparenza;

TENUTO CONTO che dalla ricognizioni effettuata in questa sede emerge che tutte le società direttamente partecipate producono servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune e che dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette, effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e pertanto non si rende necessario attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Detta analisi è stata svolta con riferimento alla situazione alla data del 31 dicembre 2017, così come previsto dall'art. 26, comma 11 del D.Lgs.n. 175/2016 e s.m.i. e nuovamente alla data del 31 dicembre 2018, alla data del 31 dicembre 2019, alla data del 31 dicembre 2020 ed alla data del 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A-A1-A2-A3 B-B1-B2-B3-B4-B5, alla presente deliberazione, redatti con riferimento alla data del 31 dicembre 2021 e secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO della comunicazione in data 09.11.2021 prot. n. 74527 della Società Metropolitana Acque Torino S.P.A., protocollata al n. 0007613 del 11.11.2021, con la quale, con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2020 ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 viene confermato, come già comunicato con precedenti note prot. n. 84732 del 13.12.2019 e n. 72303 del 17.11.2020 che Smat S.p.A.:

- *ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;*
- *ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/4/2017.*
La società è pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto.

PRESO ATTO della nota in data 07.10.2022 prot. n. P/69840, acquisita al protocollo del Comune di Val della Torre al n. 0007942 in data 10.10.2022, con la quale la Società Metropolitana Acque Torino s.p.a (in alternativa SMA TORINO S.P.A. ovvero SMAT S.P.A.) comunica che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 110/2022 ha invitato le pubbliche amministrazioni socie di SMAT ad inserire la società SMAT e le sue partecipate nella revisione periodica di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto stava provvedendo per mettere a disposizione di ogni società partecipata quanto necessario sull'apposito modello;

RITENUTO pertanto di provvedere alla compilazione delle schede allegate al presente atto sotto le lett. B-B1-B2-B3-B4-B5 (relative appunto alla SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. in alternativa SMA TORINO S.P.A. ovvero SMAT S.P.A.), tenendo conto delle comunicazioni della stessa società citate al punto precedente;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato format per la revisione;

UDITA la relazione illustrativa del Segretario comunale che si sofferma, in particolare, sull'inserimento della ricognizione delle partecipazioni indirette della SMAT S.p.A.;

TENUTO CONTO del parere senza rilievi espresso dal Revisore dei Conti dr. Luisa MACARIO, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi, sia in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa, sia contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri votanti	11
Voti favorevoli	11
Astenuti	0
Voti contrari	0;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE gli allegati A-A1-A2-A3 B-B1-B2-B3-B4-B5 alla presente deliberazione redatti con riferimento alla data del 31 dicembre 2021 e secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” e comprensivi dei dati sin qui acquisiti dalle Società interessate e/o tramite le pubblicazioni contenute nei rispettivi siti – settore trasparenza.
- 2) DI RISERVARSI di procedere con successivo atto deliberativo, ad eventuale aggiornamento/integrazione degli allegati citati al punto 1) del presente dispositivo, qualora pervenissero a questa Amministrazione ulteriori elementi informativi utili e/o comunque se ne ravvisasse la necessità.

- 3) DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal Revisore dei Conti dr. Luisa MACARIO, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000.
- 4) DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
- 5) DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- 6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- 7) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.
- 8) DI PUBBLICARE la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- 9) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'Area Servizi finanziari - Risorse umane, demandandogli al contempo gli adempimenti conseguenti e successivi.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano delibera, stante l'approssimarsi della scadenza prevista dalla normativa vigente in materia per l'adempimento di cui trattasi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
(firmato digitalmente)
Carlo TAPPERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(firmato digitalmente)
Dr.ssa Daniela SACCO